XIV^a SEDUTA

MARTEDI 4 DICEMBRE 1934 - Anno XIII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE		vertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle fami-	
Congedi	394	glie dei Caduti per la Causa Fascista, dei muti- lati e feriti per la Causa stessa, nonchè degli	
Disegni di legge:		inscritti ai Fasci di Combattimento da data	400
(Approvazione):		anteriore al 28 ottobre 1922 » (189)	420
« Conversione in legge del Regio decreto- legge 26 maggio 1934, n. 804, recante modifica e disciplina dell'applicazione della tassa di bollo sui titoli esteri» (158)	394	« Conversione in legge del Regio decreto- legge 28 settembre 1934, n. 1684, che proroga disposizioni di favore per agevolare il finan- ziamento di opere igieniche e di edilizia sco- lastica » (190)	421
sono state emanate norme integrative della legge 19 febbraio 1934, n. 433, per il piano regolatore di Milano » (169)	398	legge 28 settembre 1934, n. 1672, che proroga al 5 settembre 1937 il termine per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di San Remo » (191) (Discussione):	421
opere pubbliche straordinarie in alcune provincie» (173)	398	« Conversione in legge del Regio decreto- legge 20 luglio 1934, n. 1226, concernente il coordinamento degli Istituti Nazionali di Studi Storici in Roma » (165)	394 397
sul riordinamento dell'Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia » (183)	419	« Conversione in legge del Regio decreto- legge 28 settembre 1934, n. 1629, recante pro- roga del termine assegnato al Regio Commissario per la straordinaria amministrazione dell'Isti- tuto Nazionale Fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali » (174)	399
« Conversione in legge del Regio decreto- legge 28 settembre 1934, n. 1690, portante modi- ficazioni alle norme concernenti il Regio assen- timento per il matrimonio degli ufficiali » (185)	420	Rerio, relatore	399
« Conversione in legge del Regio decreto- legge 28 settembre 1934, n. 1637, concernente la ricostituzione del comune di Abbasanta in provincia di Cagliari » (187)	420	delle Casse mutue di malattia dell'industria » (176)	400 401 402
legge 20 luglio 1934–XII, n. 1427, che estende al personale salariato dello Stato il Regio decreto-legge 13 dicembre 1933–XII, n. 1706, con-		«Conversione in legge del Regio decreto- legge 28 settembre 1934, n. 1652, relativo alla	

sistemazione del bilancio dell'Opera Nazionale Balilla » (178)	402 403
« Conversione in legge del Regio decreto- legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'ag- giornamento delle disposizioni concernenti l'or- dinamento del Regio esercito con la legge sul-	
l'avanzamento 7 giugno 1934, n. 899 » (182-A)	404
SANI NAVARRA	416
Gualtieri, relatore	418
Baistrocciii, sottosegretario di Stato per la	
guerra	418
Relazioni:	
(Presentazione)	422
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	423

La seduta è aperta alle ore 16.

GALLENGA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Antona Traversi per giorni 10; Farina per giorni 4; Zerboglio per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
26 maggio 1934, n. 804, recante modifica e
disciplina dell'applicazione della tassa di bollo
sui titoli esteri » (N. 158).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1934, n. 804, recante modifica e disciplina dell'applicazione della tassa di bollo sui titoli esteri ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GAILENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 maggio 1934, n. 804, concernente modifica e disciplina della applicazione della tassa di bollo sui titoli esteri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, concernente il coordinamento degli Istituti nazionali di studi storici in Roma » (N. 165).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, concernente il coordinamento degli Istituti nazionali di studi storici in Roma ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, concernente il coordinamento degli Istituti nazionali di studi storici in Roma.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 1934-XII.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti 25 novembre 1883, n. 1775 (serie 3ª), 24 maggio 1896, n. 191; 23 febbraio 1911, n. 185; e 19 giugno 1913, n. 975, regolanti la fondazione di un Istituto storico italiano con sede in Roma;

Veduti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3011, e 5 agosto 1927, n. 1736, relativi alla

istituzione di una Scuola storica nazionale, annessa all'Istituto storico italiano su menzionato;

Veduto il Regio decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1343, contenente disposizioni per l'Istituto storico italiano e la Scuola storica nazionale;

Veduti i Regi decreti 17 maggio 1906, numero 212, 22 novembre 1906, n. 730, 14 giugno 1908, n. 299, 27 dicembre 1908, n. 793, e 9 ottobre 1919, n. 1985, nonchè il Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1821, riguardanti tutti l'istituzione, la composizione e le finalità del Comitato nazionale per la storia del Risorgimento;

Veduto il Regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157, relativo all'istituzione in Roma della Scuola di storia moderna e contemporanea presso il Comitato nazionale suddetto;

Veduto il Regio decreto 29 luglio 1933, numero 1043, col quale è stato approvato il nuovo statuto della Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano;

Veduto il Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, che ha dettato provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, lettere ed arti;

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di adottare norme per il coordinamento dei suddetti Istituti di studi storici, al fine di adeguare le loro attività alle esigenze politiche e culturali del Regime;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto storico italiano, istituito col Regio decreto 25 novembre 1883, n. 1775 (serie 3ª), assume il titolo di «Regio Istituto storico italiano per il medio evo».

Esso ha il compito di provvedere alla pubblicazione delle fonti per la storia italiana dal 500 al 1500.

Art. 2.

È istituito in Roma il « Regio Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea » con lo scopo di provvedere alla raccolta ed alla pubblicazione delle fonti relative all'età moderna, dal 1500 alla Grande Guerra Vittoriosa.

Art. 3.

La Scuola storica nazionale, di cui al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3011, assume la denominazione di «Scuola nazionale di studi medioevali » ed è posta alla dipendenza del Regio Istituto storico italiano per il medio evo.

La Scuola di storia moderna e contemporanea, istituita in Roma con Regio decretolegge 9 novembre 1925, n. 2157, presso il
Comitato nazionale per la storia del Risorgimento, è posta alla dipendenza del Regio
Istituto storico italiano per l'età moderna e
contemporanea. L'Istituto soprintenderà al
funzionamento della biblioteca del Risorgimento, retta da un conservatore nominato
mediante concorso per titoli ed esame tra dipendenti statali laureati che rivestano almeno
il grado 8º del gruppo A, ed, in caso di esito
negativo, mediante concorso tra estranei in
possesso dei requisiti prescritti.

La denominazione del posto di « Conservatore della biblioteca, del museo e dell'archivio del risorgimento in Roma », prevista dal ruolo organico del personale di gruppo Λ delle biblioteche governative, di cui alla tabella F annessa al Regio decreto 2 giugno 1932, n. 690, è sostituita con quella di « Conservatore della biblioteca del Risorgimento ».

Art. 4.

Il Comitato nazionale per la storia del Risorgimento italiano, istituito con Regio decreto 17 maggio 1906, n. 212, è soppresso. Le sue attribuzioni relative alla formazione e sorveglianza dei musei del Risorgimento nonchè alla illustrazione della storia del Risorgimento, sono deferite alla Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano, conformemente ai fini che la Società stessa persegue.

La Società curerà la conservazione ed il coordinamento dei musei suddetti sì che rispondano a precise finalità patriottiche e culturali e divengano strumenti per le ricerche storiche.

Alla dipendenza della Società stessa sarà posto inoltre il Museo del Risorgimento, attualmente esistente presso il Comitato nazionale per la storia del Risorgimento. Esso assumerà il nome di « Museo centrale del Risorgimento » e funzionerà come organo della Società.

Sarà sentito il parere della Società nazionale suddetta nei casi di creazione di nuovi musei del Risorgimento.

Art. 5.

Il R. Istituto storico italiano per il medio evo, ed il Regio Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea sono retti ciascuno da un Consiglio direttivo, composto per entrambi di un presidente e di quattro membri nominati con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, di concerto col ministro per l'educazione nazionale.

Il presidente della Società nazionale per la storia del Risorgimento fa parte di diritto del Consiglio direttivo del Regio Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, quale uno dei cinque componenti di essa.

Ad uno dei cinque membri suddetti è affidata la direzione della Scuola di storia moderna e contemporanea.

Ad uno dei cinque componenti del Consiglio direttivo del Regio Istituto storico italiano per il medio evo è affidata la direzione della Scuola nazionale di studi medioevali.

Art. 6.

È istituita in Roma una «Giunta centrale per gli studi storici» con il compito di coordinare l'attività delle Reali deputazioni e Società di storia patria.

La Giunta centrale è composta di un presidente e di quattro membri nominati con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo di concerto col ministro per la educazione nazionale.

Oltre i cinque membri suddetti fanno parte

di diritto della Giunta centrale i presidenti dei due Consigli direttivi, del Regio Istituto storico per il medio evo e del Regio Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, ed il presidente della Società nazionale per la storia del Risorgimento.

Art. 7.

Presso il R. Istituto storico per l'età moderna e contemporanea hanno sede, pur mantenendo la rispettiva individualità, il Comitato nazionale per la pubblicazione degli scritti di Giuseppe Mazzini, istituito con Regio decreto 13 marzo 1904, n. 124, e la Reale Commissione, nominata a norma della legge 10 luglio 1930, n. 1001, per curare l'edizione nazionale delle memorie autobiografiche, degli scritti e dei carteggi di Giuseppe Garibaldi.

Art. 8.

La Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano avrà sede nei locali del monumento a Vittorio Emanuele II in Roma.

Fino a che, tuttavia, non saranno compiuti i lavori di completamento dei locali stessi, la Società rimarrà nei locali che occupa attualmente nel Palazzo del Museo di Roma e la cura del Museo centrale del Risorgimento resterà affidata al R. Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

Art. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 10.

Entro il 1935, su proposta della Giunta centrale per gli studi storici, il ministro per l'educazione nazionale provvederà al riordinamento di tutte le istituzioni storiche del Regno, creando eventualmente o sopprimendo Reali deputazioni e Società di storia patria.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL^{*}4 DICEMBRE 1934

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi 20 luglio 1934–XII.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini Jung Ercole.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

CRISPOLTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPOLTI. Onorevoli Colleghi, sia permesso a una voce per quanto modesta, di far plauso, qui nell'aula, al decreto-legge che ha unificato gli organi propulsori della storiografia nazionale.

Questo decreto è della massima importanza per due ragioni; prima, perchè conferma un fatto bellissimo e singolarissimo a cui assistiamo ogni giorno, che cioè il Regime, il quale è così ardito e profondo innovatore da avere il diritto di chiamare l'opera sua, non in senso sovversivo ma in senso costruttivo, una Rivoluzione, questo Regime non solo non è inconsapevole e sconoscente delle glorie del passato, ma ne tiene tal conto che, per giudicare talvolta la solidità e il valore di quest'opera sua, chiama a testimonio appunto il genio della stirpe, ora manifesto e ora recondito, che costituisce la continuità della vita italiana.

Bene, il nostro collega senatore De Vecchi, nell'aprire la seduta della Giunta centrale degli studi storici, diceva giorni addietro: « La Rivoluzione Fascista, impersonata dal Duce, ha per fondamento la consapevolezza delle radici profonde che la storia del popolo italiano ha nella romanità e in tutta l'antica civiltà mediterranea che Roma raccolse e fecondò di genî immortali».

E bene, pochi giorni prima, un altro nostro collega, il senatore Calisse, parlando nel recente Congresso giuridico internazionale, aveva completato in qualche modo, implicitamente, questo concetto della romanità, coll'illustrare per tutti e rivelare per alcuni, che il Diritto Canonico, altra sapienza parimenti romana, aveva servito presso i barbari come veicolo alla nozione, al culto, all'osservanza del Diritto Civile e imperiale romano.

La seconda ragione dell'importanza di questo decreto è la fiducia, anzi direi la certezza, che trapela dal testo del decreto stesso, dalla relazione governativa, dai discorsi che si tennero nell'istaurazione della Giunta centrale, dalla relazione del senatore Leicht; la certezza dico, che la storia italiana nei suoi torrenti o nei suoi rivoli, tutta quanta, per necessità e spontaneamente, confluisce nel gran fiume del Risorgimento, il quale poi si è allargato nel mare del Fascismo. Ora, questa certezza degli eccellenti risultati della storia nostra; quando sia genuina e veridica, è la maggior garanzia che l'unificazione odierna varrà a sradicare dalla storia stessa quelle leggende con che in altri tempi le lotte dei partiti l'adulterarono qua e là; la maggior garanzia che non si creeranno leggende nuove, che la storia sarà restituita non solo al suo ufficio di maestra della vita, ma anche a quello di magistratura suprema dei popoli, talchè, come tutte le magistrature, abbia per norma e per vanto quello di istruire processi, dare a volta sentenze, ma non esser mai disposta a rendere servigi a nessuno.

E qui, mi si permetta di chiamare una battaglia questa che si combatte in pro' della storia, di paragonarla cioè alle battaglie che nel campo economico il Regime combatte, anche a costo che questo paragone dia al mio linguaggio una qualche espressione che parrebbe materialistica in una materia così spirituale come quella di cui ci stiamo occupando.

Queste battaglie economiche si sono rivolte principalmente ad accrescere e a migliorare la varia produzione; ma il più delle volte hanno guardato anche ad assicurarle il consumo,

cosicchè la produzione stessa venga utilmente esaurita.

Trasportiamo questo concetto alla storia. La produzione è quella degli storiografi; e il consumo quale sarà? I consumatori della storia sono tutti coloro che, senza produrre scritti storici, hanno però la passione della cultura storica per poterla tesoreggiare in se stessi ed espanderla al di fuori di loro.

Ora, io mi rivolgo principalmente al Ministro dell'educazione nazionale per dirgli che, a parer mio, il consumo della storia, ossia quella passione della sua cultura, non è oggi ancora abbastanza proporzionata, nè alla storiografia quale è, nè ai provvedimenti che si sono presi per accrescere e migliorare quest'ultima.

Da molte referenze che mi giungono sembra che la nostra gioventù scolastica non abbia la coscienza perfetta della necessità della cultura storica; che anzi la trascuri: sembra che la gioventù non si sia persuasa che una tal cultura è la base o almeno la pietra di paragone della cultura in genere; che l'ignoranza dei grandi fatti o delle grandi date del passato fa sì che in modo totalitario si possa conferire ad alcuno la qualifica di ignorante.

Onorevole Ministro dell'educazione nazionale, io mi rivolgo a voi perchè questo pareggiamento tra la storiografia e la cultura storica si avveri; perchè venga o risorga la vocazione a ben conoscere e fortemente ricordare la storia; perchè non ci si limiti a sapere in genere che in Italia e'è una tradizione ed è rispettata, ma specialmente la gioventù provi la gioia di sentire che nelle sue vene scorre come linfa vitale il sangue dei nostri grandi antenati. Ho finito. (Applausi).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
28 settembre 1934, n. 1663, con il quale sono
state emanate norme integrative della legge
19 febbraio 1934, n. 433, per il piano regolatore di Milano » (N. 169).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1663, con il quale sono state emanate norme integrative della legge 19 febbraio 1934, n. 433, per il piano regolatore di Milano ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1663, con il quale sono state emanate norme integrative della legge 19 febbraio 1934, n. 433, per il piano regolatore di Milano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge.
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
28 settembre 1934, n. 1571, concernente l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere
pubbliche straordinarie in alcune provincie »
(N. 173).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1571, concernente l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie in alcune provincie ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1571, concernente la autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie in alcune provincie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1629, recante proroga del termine assegnato al Regio Commissario per la straordinaria amministrazione dell'Istituto Nazionale Fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali » (N. 174).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1629, recante proroga del termine assegnato al R. Commissario per la straordinaria amministrazione dell'Istituto Nazionale Fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934–XII n. 1629, recante proroga del termine assegnato al Regio Commissario per la straordinaria amministrazione dell'Istituto Nazionale Fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1629, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 1934–XII.

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 19 aprile 1934 – Anno XII, con cui venne provveduto allo scioglimento del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali ed alla nomina dell'on. avv. Di Giacomo Giacomo, deputato al Parlamento, a Regio commissario per l'amministrazione di detto Istituto, per il periodo di mesi tre;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare la durata del termine assegnato al commissario predetto e di dettare norme per l'efficacia degli atti compiuti dal medesimo dopo la scadenza del termine di cui al citato Regio decreto;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogata di mesi tre la durata del termine assegnato col R. decreto 19 aprile 1934—XII al commissario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

Art. 2.

L'efficacia della proroga anzidetta si estende anche agli atti adottati dal commissario nel periodo che intercorre fra il 19 luglio 1934 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 28 settembre 1934–Anno XII.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BERIO, relatore. Domando di parlare:

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, relatore. Prego il Senato di votare questo disegno di legge nel testo ministeriale, perchè l'emendamento proposto dalla Commissione per una maggiore durata dei poteri del

Commissario, non ha più ragione di essere mantenuto essendo nel frattempo stata ricostituita l'Amministrazione straordinaria. Quindi d'accordo col Governo la Commissione propone l'approvazione del testo ministeriale; con che l'emendamento resta ritirato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 settembre 1934, n. 1619, per l'istituzione della "Federazione Nazionale Fascista delle Casse mutue di malattia dell'industria" » (N. 176).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 settembre 1934, n. 1619, per l'istituzione della " Federazione Nazionale Fascista delle Casse mutue di malattia dell'industria" ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 settembre 1934, n. 1619, per l'istituzione della « Federazione Nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dell'industria ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 6 settembre 1934, n. 1619, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1934-XII.

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

· Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere allo sviluppo, al riordinamento ed al coordinamento delle attività assistenziali e mutualistiche esistenti in favore dei prestatori d'opera dell'industria:

Considerato che i fini suddetti possono essere raggiunti mediante l'istituzione di un Ente nazionale di coordinamento delle Casse mutue per l'assistenza di malattia per i lavoratori dell'industria;

Vista la Carta del Lavoro;

Visto il Regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita la « Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dell'industria ».

La Federazione ha personalità giuridica ed ha sede in Roma presso la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

Art. 2.

Della Federazione fanno parte obbligatoriamente, osservandone lo statuto ed il regolamento, tutte le Casse mutue per l'assistenza di malattia costituite in base a contratti collettivi di lavoro o esistenti di fatto e quelle da costituire in base alle norme dei contratti collettivi ed ai principì della « Carta del Lavoro » a favore dei prestatori d'opera rappresentati dalle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e dipendenti dalle ditte rappresentate dalle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista degli industriali.

Art. 3.

Scopi della Federazione sono:

- a) stabilire, laddove sia tecnicamente possibile, il numero, le modalità di costituzione e la circoscrizione territoriale delle Casse mutue, nonchè il numero minimo dei lavoratori occorrenti per la costituzione di esse;
- b) stabilire i provvedimenti che valgano ad assicurare l'equilibrio fra prestazioni e possibilità finanziarie delle singole Casse;
- c) prescrivere i criteri per la gestione tecnica ed amministrativa delle Casse e controllarne la osservanza;
- d) attuare il coordinamento dei servizi delle Casse mutue, provvedendo, quando sia

necessario, alla costituzione e alla gestione di istituti sanitari consorziali;

e) decidere sui ricorsi che vengano presentati dagli iscritti, in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari che insorgano fra essi e le Casse mutue in dipendenza del rapporto di iscrizione.

Contro la decisione della Federazione nazionale è data all'interessato la facoltà di ricorrere al Ministero delle corporazioni nel termine di cui all'articolo 5 del Testo Unico approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 38;

- f) controllare i bilanci preventivi e consuntivi delle singole Casse;
- g) fare opera di propaganda a favore dei principî della mutualità e studiarne i problemi relativi;
- h) adempiere a tutte le altre funzioni che le siano demandate dalla legge e dal Ministero delle corporazioni.

È riservata al Ministro per le corporazioni la facoltà di provvedere, con suo decreto, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla nomina di un commissario per quelle Casse il cui funzionamento non sia regolare.

Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b), se non sono prese all'unanimità, dovranno, per essere valide, venire ratificate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Federazione dispone:

- a) dei contributi ed elargizioni assegnati sui fondi delle Associazioni sindacali interessate, e, successivamente, dei contributi a carico delle singole Casse mutue malattia, nella misura che sarà fissata anno per anno con deliberazione della Federazione, da approvarsi dal Ministero delle corporazioni;
- b) dei lasciti, donazioni ed altri introiti straordinari.

Art. 5.

Per la prima attuazione del presente decreto, la Federazione è retta da un Consiglio di amministrazione composto da:

due membri nominati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

due membri nominati dalla Confederazione fascista degli industriali;

un rappresentante del Sindacato nazionale fascista medici;

un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

un rappresentante del Ministero degli interni (Direzione generale della sanità pubblica);

un presidente scelto di comune accordo fra le due Confederazioni, o in difetto di accordo, nominato dal Ministero delle corporazioni.

Nel termine che sarà fissato dal Ministro per le corporazioni, il Consiglio dovrà presentare lo statuto della Federazione da approvarsi con decreto del ministro stesso.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1934 – Anno XII.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI. Vorrei raccomandare una maggiore precisione di linguaggio. La dicitura « malattia dell'industria » in questo caso è impropria: sarebbe meglio correggere in « malattia degli addetti all'industria » o dei « lavoratori dell'industria ». Per le malattie delle industrie abbiamo già altre istituzioni come l'I.M.I., l'I.R I., la S.O.F.I.N.D.I.T. e tutti i convalescenziari del genere.

BIAGI, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIAGI, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Il termine « industria » aggiunto a quello «malattia » si riferisce al settore di attività produttiva; quindi è chiaro ed esplicito che, dicendo Casse di malattia del commercio o dell'industria o dell'agricoltura, s'intende indicare il settore prodotto in cui operano le Casse.

PRESIDENTE. Non essendovi formale proposta di modificazione, sarà mantenuta la dizione originale del disegno di legge, perchè non sono possibili equivoci.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1652, relativo alla sistemazione del bilancio dell'Opera Nazionale Balilla » (N. 178).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1652, relativo alla sistemazione del bilancio dell'Opera Nazionale Balilla ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1652, riguardante la sistemazione del bilancio dell'Opera Nazionale Balilla.

 Λ LLEGATO.

Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1652, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 ottobre 1934-XII.

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, convertito nelle legge 31 maggio

1928, n. 1449, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica ed il passaggio all'Opera Nazionale Balilla delle funzioni già attribuite a detto Ente;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di fornire all'Opera Nazionale Balilla i mezzi per meglio provvedere alle esigenze dell'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole medie ed alla direzione e sorveglianza di tale insegnamento nelle scuole elementari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tasse di educazione fisica dovute dagli alunni delle scuole medie di ogni ordine e grado, comprese le scuole ed i corsi secondari di avviamento professionale, sono devolute all'Opera Nazionale Balilla.

L'Opera Nazionale Balilla curerà la riscossione delle dette tasse a mezzo dei propri organi.

Art. 2.

Le annualità dovute all'Istituto Nazionale delle assicurazioni ed al Monte dei Paschi di Siena, ad estinzione dei mutui contratti dall'Opera Balilla, ai sensi dell'art. 5 del Regio decreto-legge 11 ottobre 1928, n. 2227, e dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1215, sono a carico dello Stato.

È abrogato l'articolo 4 del Regio decretolegge 20 novembre 1927, n. 2341, ed ogni altra disposizione in contrasto col presente decreto.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 hanno effetto a partire dall'esercizio finanziario 1934–35.

Le somme percette dall'Opera Nazionale Balilla dagli alunni delle scuole private, a tutto l'esercizio scolastico 1933-34, restano assegnate alla stessa Opera Nazionale Balilla, a titolo di contributo straordinario.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 28 settembre 1934 – Anno XII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
JUNG.
ERCOLE.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

FELICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICI. Onorevoli camerati, questo progetto di conversione viene alla nostra discussione il 4 dicembre, alla vigilia del noto storicamente e sempre caro anniversario del 5 dicembre 1746, quando Balilla compiè l'atto meraviglioso che oggi dà il titolo ed il nome all'Opera Nazionale.

È un progetto di conversione, ma è troppo modesto, lasciatemelo dire, bisogna che il Senato abbia la bontà di sentire certe cifre ancora un'altra volta: 4 milioni di iscritti alla O. N. B. e avanguardisti, 34 milioni di spesa; conglobando in questa cifra di 34 milioni anche la spesa che è dedicata, non all'Opera Balilla specificamente, ma all'insegnamento di educazione fisica che non è proprio dell'Opera, ma è connesso all'educazione nazionale. Ora io sento di interpretare il sentimento vostro, camerati, dicendo che l'Opera Balilla deve avere tutto quello che è l'ausilio del cuore e

della mente nostra, perchè l'Opera Balilla rappresenta la penetrazione pacifica in ogni casa, in ogni borgo, in ogni campagna, nelle colonie e all'estero, del sentimento nazionale.

Questo io dico, perchè, onorevoli colleghi, noi avevamo nei tempi andati la manifestazione demagogica della nazione armata. Dicevano: «la nazione armata si ha da fare» ma la nazione armata doveva servire per abbattere l'esercito e le forze armate dello Stato. Oggi abbiamo fatta la nazione armata, esaltando la gloria e la vittoria dell'esercito. (Applausi). Questo è il significato di ciò che fa il nostro Regime. E perchè ? Perchè il balillino, che va dal figlio della lupa all'avanguardista, rappresenta oggi la penetrazione ovunque del sentimento nazionale. Si può essere nella casa del vecchio democratico, del vecchio liberale, del vecchio repubblicano, ma quando si vede quel caro figliolo, che veste quella divisa della patria che rappresenta tutte le nostre aspirazioni, ebbene di fronte ad esso, la madre, il padre, i nonni, possono pensarla come credono, ma hanno il senso della unità della patria che, a differenza di altri Paesi di razze diverse, di religioni diverse, da noi è intangibile.

Si può ben parlare di un'unità totalitaria, in nome del Re, della Patria e del Duce. (Applausi).

Io sento che c'è qualcosa che ci anima straordinariamente. È qualcosa che sentiamo nell'aria, non lo so; ma certo è che noi sentiamo che oggi, ad un cenno di Chi ci conduce, la Patria può sorgere in armi! Certo è che mentre le cautele pavide prima frenavano gli entusiasmi o forse li annientavano, oggi siamo tutti concordi. Sia la pace se deve essere la pace; sia la pace come la vuole il nostro grande Condottiero che è il più grandioso artefice della pace; ma se deve essere la guerra, sarà la guerra di un popolo che non teme nulla, solamente Iddio, come ha detto il Capo! Lo sentano i vicini, lo sentano i lontani! Noi rappresentiamo una idea che si riallaccia alla grandezza di Roma e che rappresenta la grandezza della civiltà moderna.

Io dico solamente un'altra cosa ed ho finito. A questo bilancio non bisogna dare timorosi appoggi; a questo bilancio, che significa la penetrazione nelle famiglie e l'affermazione nel Paese di tutto ciò che ci prepara a fronteg-

giare tutte le situazioni, non bisogna lesinare i fondi.

Oggi noi stiamo discutendo (lo discuteremo oggi o domani) un congegno di cui dovrebbe essere sincero partigiano chicchessia. Il balilla o il figlio della lupa, se più vi piace, l'avanguardista, il giovane fascista, le giovani italiane, la pre-militare e la post-militare, rappresentano tutto un insieme che intanto ci permette di guardare con sicurezza alla riduzione della ferma; ai congedi anticipati. Perchè l'Esercito sta, ma sta in quanto tutto è intorno a lui amore, preparazione, affetto; perchè l'Esercito sta, malgrado le inique diffamazioni esterne e le incresciose polemiche interne, sia per la sua gloria del passato sia per le sue speranze nell'avvenire.

Ora io dico questo solo, onorevoli camerati, votiamo con entusiasmo questa legge che significa incoraggiamento. Se domani la Maestà del Re, glorioso nella guerra, chiamerà i suoi figli, sappia che questo Senato è tutto intorno a Lui, per la grandezza della Patria sulle direttive del Duce, per la gloria eterna dell'Italia nostra. (Applausi).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito con la legge sull'avanzamento 7 giugno 1934, n. 899 » (N. 182-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito con la legge sull'avanzamento 7 giugno 1934, n. 899 ».

Domando all'onorevole sottosegretario per la guerra se consente che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo concordato fra la Commissione ed il Governo.

BAISTROCCHI, sottosegretario di Stato per la guerra. Consento.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario

Gallenga di dar lettura del disegno di legge nel testo concordato.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito con la legge sull'avanzamento 7 giugno 1934, n. 899, con la seguente modificazione:

all'articolo 15, lettera b), dopo le parole: «12 reggimenti di cavalleria » sono soppresse le parole: di cui uno di carri veloci.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1934.

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare le disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito con la legge sull'avanzamento 7 giugno 1934, n. 899, sopracitata, ed altre disposizioni in vigore;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio esercito comprende una parte metropolitana e una parte coloniale.

La parte metropolitana è alla dipendenza del Ministero della guerra il quale provvede alla

relativa spesa; la parte coloniale è alla dipendenza, per l'impiego, del Ministero delle colonie che vi provvede con il proprio bilancio.

Nel presente decreto viene considerata soltanto l'organizzazione della parte metropolitana.

L'organizzazione della parte coloniale è stabilita da altre disposizioni.

Art. 2.

Il Regio esercito si compone del seguente personale militare:

- a) ufficiali;
- b) sottufficiali;
- c) truppa.

A) Ufficiali.

La gerarchia nei gradi di ufficiale è la seguente:

 $Ufficiali\ generali:$

Maresciallo d'Italia;

Generale d'armata;

Generale di corpo d'armata;

Generale di divisione; generale di divisione dei carabinieri Reali; tenente generale d'artiglieria; tenente generale del genio; tenente generale medico; tenente generale commissario;

Generale di brigata; generale di brigata dei carabinieri Reali; maggiore generale d'artiglieria; maggiore generale del genio; maggiore generale el servizio tecnico automobilistico; maggiore generale medico; maggiore generale commissario.

Il grado di Maresciallo d'Italia è conferito soltanto per azioni compiute in guerra.

Il grado di generale d'armata è conferito esclusivamente in caso di mobilitazione totale o parziale dell'esercito, o per azioni compiute in guerra.

In pace possono essere designati per il comando di un'armata in guerra generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo.

Ufficiali superiori:

Colonnello, tenente colonnello, maggiore.

Ufficiali inferiori:

Capitano;

Tenente

Sottotenente, maestro direttore di banda, maestro di scherma

ufficiali subalterni

B) Sottufficiali.

La gerarchia nei gradi di sottufficiale è la seguente:

maresciallo (maggiore, capo, ordinario), maresciallo di alloggio dei carabinieri Reali (maggiore, capo, ordinario);

sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri Reali;

sergente, vice brigadiere dei carabinieri Reali.

C) Truppa.

La gerarchia nei gradi di truppa è la seguente: caporal maggiore, appuntato dei carabinieri Reali;

caporale, carabiniere; appuntato, soldato, allievo carabiniere.

Art. 3.

Il Regio esercito metropolitano consta dei seguenti elementi:

- a) corpo di stato maggiore;
- b) arma dei carabinieri Reali;
- c) scuole militari;
- d) arma di fanteria;
- e) arma di cavalleria;
- t) arma di artiglieria;
- g) arma del genio;
- h) servizio chimico militare;
- i) distretti militari;
- l) corpo sanitario militare;
- m) corpo di commissariato militare;
- n) corpo di amministrazione militare;
- o) corpo veterinario militare;
- p) servizio automobilistico militare;
- q) istituti, stabilimenti, reparti e personali vari;
- r) tribunale supremo militare e tribunali militari;

s) reparti di correzione e stabilimenti militari di pena.

La ripartizione di ciascuno dei predetti elementi nelle sue parti è stabilita dai successivi articoli.

Oltre gli elementi delle varie armi, corpi e servizi, considerati dal presente decreto e che sono mantenuti permanentemente, vengono costituite all'atto della mobilitazione, ovvero possono essere formate temporaneamente per istruzioni o speciali necessità, unità delle diverse armi e servizi.

Tali unità vengono formate ricorrendo anche a personale richiamato dal congedo. Il numero e la costituzione di dette unità sono stabiliti per decreto Reale, su proposta del ministro per la guerra, di concerto col ministro per le finanze.

Alla difesa nazionale in caso di guerra concorrono anche, secondo modalità che vengono stabilite dal ministero della guerra, i corpi armati dello Stato non facenti parte del Regio esercito.

Art. 4.

Il Regio esercito metropolitano è così ordinato:

un comando del corpo si stato maggiore; quattro comandi designati d'armata; tredici corpi d'armata; trentuno divisioni di fanteria; quattro comandi superiori alpini; tre divisioni celeri.

Art. 5.

COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.

Il comando del corpo di stato maggiore è retto dal capo di stato maggiore dell'esercito, che è coadiuvato dal sotto capo di stato maggiore dell'esercito e da due generali addetti.

Art. 6.

GRANDI UNITÀ

Le grandi unità comprendono:

un comando di grande unità (comando di corpo d'armata, comando di divisione di fan-

teria, comando superiore alpini, comando di divisione celere);

truppe e servizi in misura variabile.

Ai comandi predetti sono assegnati ufficiali generali, superiori ed inferiori i quali sono compresi nelle tabelle organiche di cui agli articoli seguenti.

Le truppe e servizi facenti parte di ciascuna grande unità saranno stabiliti dal Ministero della guerra.

Art. 7.

L'organico degli ufficiali generali è il seguente:
Generali di corpo d'armata 28 (1)
Generali di divisione 55
Generali di divisione dei carabinieri
Reali 2
Tenenti generali d'artiglieria (di cui
uno direttore superiore del servizio
tecnico delle armi e munizioni) 4
Tenente generale del genio (direttore
superiore del servizio studi ed espe-
rienze del genio) 1
Tenente generale medico 1
Tenente generale commissario (capo
del corpo ed ispettore dei servizi di
commissariato) 1
Generali di brigata 117
Generali di brigata dei carabinieri
Reali 6
Maggiori generali di artiglieria 6
Maggiori generali del genio 2
Maggiore generale del servizio tecnico
automobilistico (ispettore del mate-
riale automobilistico) 1
Maggiori generali medici 6
Maggiori generali commissari 2

Dei 55 generali di divisione predetti, 2 possono essere tenenti generali ricoprenti una delle seguenti cariche:

— direttore generale del genio nel Ministero della guerra;

⁽¹⁾ Vi sono compresi i generali di corpo d'armata designati d'armata. Essi sono: i 4 che hanno l'effettivo comando designato d'armata, nonchè il capo di stato maggiore generale, il capo di stato maggiore dell'esercito e l'ispettore della fanteria quando a norma delle vigenti disposizioni siano generali di corpo d'armata designati d'armata.

- direttore centrale del genio militare nel Ministero della marina;
- direttore dell'istituto geografico militare;
 - direttore del servizio chimico militare;
- membro del consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'impiego degli ufficiali generali di cui al presente articolo è stabilito con apposita tabella approvata con decreto Reale; con detti ufficiali generali si provvede a ricoprire tutte le cariche previste dal presente decreto, nonchè quelle sotto indicate:

- a) 1º aiutante di campo generale di S. M. il Re;
- b) comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;
- c) comandante generale della Regia guardia di finanza;
- d) presidente del tribunale supremo militare;
- e) ispettore della fanteria e generale a lui addetto;
- t) ispettore delle truppe celeri e generale a lui addetto;
 - g) ispettore delle truppe alpine;
- h) ispettore dell'artiglieria e generali a lui addetti:
- i) ispettore del genio e generale a lui addetto;
- l) 1º aiutante di campo di S. A. R. il Principe Ereditario;
- m) aiutante di campo generale di S. M. il Re;
 - n) ispettori di mobilitazione;
- o) generali per incarichi vari determinati dal Ministro per la guerra;
- p) generali assegnati ai R. corpi di truppe coloniali o ad altri enti e servizi non dipendenti dall'amministrazione della guerra, salvo le disposizioni in proposito della legge 7 giugno 1934–XII, n. 899:

Art. 8.

CORPO DI STATO MAGGIORE.

Il corpo di stato maggiore è formato dagli ufficiali di stato maggiore.

Art. 9.

Il numero degli	uffi	iciali	di	sta	to	m	ເລຍ	giore
è il seguente:							-,	
Colonnelli								35
Tenenti colonnelli								
Capitani			•				•	147
		$T\epsilon$	otal	9				355
								===

Non sono compresi nella tabella precedente gli ufficiali di stato maggiore in servizio presso i Ministeri della guerra e delle colonie.

Gli ufficiali indicati nei precedenti commi appartengono alle varie armi e sono compresi nelle tabelle organiche dell'arma rispettiva.

Art. 10.

ARMA DEI CARABINIERI REALI.

L'arma dei carabinieri Reali comprende:

- a) il comando generale dell'arma dei cara binieri Reali;
 - b) 6 ispettorati di zona dei carabinieri Reali;
 - c) 1 scuola centrale carabinieri Reali;
 - d) 20 legioni territoriali carabinieri Reali:
 - e) 1 legione allievi carabinieri Reali;
 - f) 3 battaglioni carabinieri Reali;
 - g) 1 gruppo squadroni carabinieri Reali;
- h) 1 squadrone carabinieri Reali guardie
 del Re;
- *i*) una banda dell'arma dei carabinieri Reali.

La suddivisione delle unità suddette in minori unità ed il numero di queste sono stabiliti di comune accordo tra il Ministro per la guerra e quello per l'interno.

Art. 11.

L'organico degli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali è il seguente:

Ufficiali generali.

Generale di divisione dei CC. RR. coman-	
dante in 2ª dell'arma	1
Generale di divisione dei CC. RR. addetto	
al comando generale dell'arma	1
Generali di brigata dei CC. RR. ispettori	
di zona	6

Totale . . . 8

===

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente articolo 7.

Ufficiali superiori ed inferiori.

Colonnelli				•	24
Tenenti colonnelli					82
Maggiori					118
Capitani					426
Tenenti e sottotenenti					453
Maestro direttore di banda	•		•	•	1

Totale . . . 1104

Art. 12.

SCUOLE MILITARI.

Le scuole militari sono le seguenti:

- a) Collegi militari;
- b) R. accademia di fanteria e cavalleria;
- c) R. accademia di artiglieria e genio;
- d) Scuola di applicazione di fanteria;
- e) Scuola di applicazione di cavalleria;
- f) Scuola di applicazione di artiglieria e genio;
- g) Scuola di applicazione di sanità militare;
 - h) Scuole centrali;
 - i) Scuola di tiro di artiglieria;
 - l) Scuola di guerra;
- m) Scuole allievi uffieiali di complemento . . \rightarrow truppa fanno par-
- n) Scuole allievi sot- te organica delle tufficiali varie armi.

Il numero dei collegi militari, quello delle seuole di reclutamento di ufficiali di complemento e di reclutamento dei sottufficiali, il numero delle scuole centrali, nonchè l'ordinamento di ciascuna scuola militare ed i loro eventuali raggruppamenti saranno stabiliti per decreto Reale che il Ministero della guerra promuoverà di concerto con quello delle finanze.

Alle scuole sono assegnati ufficiali generali, superiori ed inferiori delle varie armi e corpi, i quali sono compresi nelle tabelle organiche del presente decreto.

All'insegnamento di materie non militari si provvede con insegnanti delle scuole governative.

Art. 13.

ARMA DI FANTERIA.

L'arma di fanteria comprende:

- a) un comando di brigata granatieri;
- b) 3 reggimenti granatieri;
- c) 30 comandi di brigata di fanteria di linea;
 - d) 89 reggimenti di fanteria di linea;
 - e) 12 reggimenti bersaglieri;
 - f) 9 reggimenti alpini;
 - g) 1 reggimento carri armati.

Ciascun reggimento si compone di un comando e di un numero vario di battaglioni.

Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.

Art. 14.

L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori di fanteria è il seguente:

Totale	Ruolo di comando	Ruolo di mobili- tazione
273	229	44
737	448	289
906	702	204
3132	2243	889
2589	2589	
7637	6211	1426
	273 737 906 3132 2589	Totale di comando 273 229 737 448 906 702 3132 2243 2589 2589

Nell'arma di fanteria sono inoltre impiegati i seguenti generali:

brigata di fanteria di linea . . 30 Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente articolo 7.

Art. 15.

ARMA DI CAVALLERIA.

L'arma di cavalleria comprende:

- a) 3 comandi di brigata di cavalleria;
- b) 12 reggimenti di cavalleria, di cui uno di carri veloci;
 - c) 4 squadroni di palafrenieri.

Il reggimento si compone di un comando e di un numero vario di gruppi di squadroni a cavallo o meccanizzati.

Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.

Art. 16.

L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori di cavalleria è il seguente:

	Totale	Ruolo di comando	Ruolo di mobili- tazione
′			
Colonnelli	25	21	. 4
Tenenti colonnelli	76	46	30
Maggiori	100	76	24
Capitani	263	210	53
Tenenti e sottotenenti	230	230	
TOTALI	694	583	111

Nell'arma di cavalleria sono inoltre impiegati 3 generali di brigata comandanti di brigata di cavalleria che sono compresi negli organici di cui al precedente articolo 7.

Art. 17.

ARMA DI ARTIGLIERIA.

L'arma di artiglieria comprende:

- a) 13 comandi di artiglieria di corpo d'armata;
- b) 31 reggimenti di artiglieria di divisione di fanteria;

- e) 12 reggimenti di artiglieria di corpo di armata;
- d) 3 reggimenti di artiglieria di divisione celere;
 - c) 4 reggimenti di artiglieria alpina;
 - f) 10 reggimenti di artiglieria d'armata;
 - g) 5 reggimenti di artiglieria contraerei;
 - h) 1 reparto palafrenieri;
- i) 13 direzioni di artiglieria con sezioni, il cui numero sarà stabilito per decreto Reale su proposta del ministro per la guerra di concerto col ministro per le finanze in relazione alle esigenze del servizio;
- l) un servizio tecnico delle armi e munizioni.

Il reggimento comprende un comando ed un numero vario di gruppi.

Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.

Costituiscono il servizio tecnico delle armi e munizioni;

- a) una direzione superiore del servizio tecnico delle armi e munizioni, con centri delle esperienze ed ufficio tavole di tiro;
- b) stabilimenti e centri di artiglieria, il cui numero e la cui specie saranno stabiliti per decreto Reale, su proposta del ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 18.

A) L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori di artiglieria è il seguente:

	Totale	Ruolo di comando	Ruolo di mobili- tazione
Colonnelli	153	129	24
Tenenti colonnelli	363	226	137
Maggiori	460	353	107
Capitani	1547	1196	351
Tenenti e sottotenenti	1378	1378	_
Totali	3901	3282	619

Nell'arma di artiglieria sono inoltre impiegati 13 generali di brigata comandanti di artiglieria di corpo d'armata.

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente articolo 7.

B) L'organico degli ufficiali del servizio tecnico delle armi e munizioni è il seguente:

Ufficiali generali.

Tenente generale di artiglieria (direttore superiore del servizio tecnico delle armi	
e munizioni)	1
Tenenti generali di artiglieria (capi re-	
parto)	3
Maggiori generali di artiglieria (capi re-	
parto e direttori principali)	6
Totale	10

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente articolo 7.

Ufficiali superiori ed inferiori.

Colonnelli (direttori)	13
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani	
(vice direttori, capi sezione e addetti)	101

Totale . . . 114

L'anzidetto organico di 101 tenenti colonnelli, maggiori e capitani viene aumentato del numero di ufficiali corrispondenti alle deficienze iniziali e alle diminuzioni successive di organico ehe verranno a verificarsi nel «ruolo transitorio» per i servizi del Comitato per la mobilitazione civile, di cui al successivo articolo 50.

Art. 19.

ARMA DEL GENIO.

L'arma del genio comprende:

a) 13 comandi del genio di corpo d'armata;

Ciascun comando del genio ha alla dipendenza un ufficio fortificazioni;

- c) 2 reggimenti minatori;
- d) 2 reggimenti pontieri;
- e) 1 reggimento ferrovieri.

I reggimenti sono formati da un comando e da un numero vario di battaglioni.

Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.

f) un servizio studi ed esperienze del genio, il quale comprende:

1º una direzione superiore del servizio studi ed esperienze del genio;

2º un istituto militare superiore delle trasmissioni;

3º una officina radiotelegrafica ed elettrotecnica;

4º una officina di costruzioni del genio militare;

5º centri di studio del genio, il cui numero e la cui specie sono stabiliti per decreto Reale su proposta del ministro per la guerra di concerto col ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 20.

A) L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori del genio è il seguente:

Totale	Ruolo di comando	Ruolo di mobili tazione
39	31	8
113	68	45
142	113	29
453	354	99
400	400	-
1147	966	181
	39 113 142 453 400	Totale di comando

Nell'arma del genio sono inoltre impiegati generali di brigata comandanti del genio di corpo d'armata, che sono compresi negli orgab) 12 reggimenti genio di corpo d'armata; | nici di cui al precedente articolo 7.

1

B) L'organico degli ufficiali del servizio studi ed esperienze del genio è il seguente:

Ufficiali generali.

Totale . . .

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente articolo 7.

Ufficiali superiori ed inferiori.

Colonnelli (direttori principali e direttori) 6 Tenenti colonnelli, maggiori e capitani (vice direttori, capi sezione e addetti) 43

Totale . . . 49

Art. 21.

SERVIZIO CHIMICO MILITARE.

Il servizio chimico militare comprende: un reparto chimico con annesso deposito territoriale:

centri esperimentali staccati il cui numero e la cui specie saranno stabiliti, in relazione alle esigenze del servizio, per decreto Reale su proposta del ministro per la guerra, di concerto col ministro per le finanze.

Al servizio chimico militare sono assegnati un generale di divisione (o tenente generale) o di brigata, direttore, ed ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi e corpi; essi sono compresi nelle tabelle organiche del presente decreto.

Art. 22.

DISTRETTI MILITARI.

I distretti militari sono 100;

Ai distretti militari sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi e corpi compresi nelle rispettive tabelle organiche.

Art. 23.

CORPO SANITARIO MILITARE.

Il corpo sanitario militare consta di:

- a) ufficiali medici e ufficiali chimici farmacisti;
 - b) 13 direzioni di sanità militare;
 - c) 13 compagnie di sanità;
- d) un istituto chimico farmaceutico militare;
- e) ospedali militari e infermerie presidiarie il cui numero è determinato per decreto Reale, su proposta del ministro per la guerra di concerto col ministro per le finanze.

Art. 24.

Al corpo sanitario militare sono preposti un tenente generale medico capo del corpo e 6 maggiori generali medici, dei quali 4 ispettori.

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente articolo 7.

L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori del corpo sanitario militare è il seguente:

Ufficiali medici.

Colonnelli														31
Tenenti co	loi	m	ell:	i										102
Maggiori														
Capitani							٠.							440
Subalterni														258
							1.	ot!	ale	B		•		$\overline{1003}$
														====
								,						
U	ffie	cia	li	ct	iii	nie	:i	jai	rm	ac	ist	a.		
<i>U</i> Colonnelli	Iffic	cia	ili	<i>ct</i>	iin	nı	;i	jai •	rm	ac •	usi •	:1.		2
	•						•	•	•					$rac{2}{12}$
Colonnelli	lon	ine	elli	•				•						
Colonnelli Tenenti co	lon	· ne	elli					•						12
Colonnelli Tenenti co Maggiori .	lon	ne	elli					•					•	$\frac{12}{21}$

Art. 25.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Il corpo di commissariato militare comprende:

- a) ufficiali commissari;
- b) ufficiali di sussistenza;
- e) 13 direzioni di commissariato con sezioni staccate;
 - d) 13 compagnie di sussistenza;
 - e) stabilimenti di commissariato.

Le sezioni staccate e gli stabilimenti di commissariato sono stabiliti per decreto Reale, su proposta del ministro per la guerra di concerto col ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 26.

Al corpo di commissariato militare sono preposti un tenente generale commissario, capo del corpo ed ispettore dei servizi di commissariato, e 2 maggiori generali commissari ispettori di commissariato di zona.

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui al precedente articolo 7.

L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori del corpo di commissariato militare è il seguente:

Usiciali commissari.

<i>(</i> ,)												,		
Colonnelli .		•	•	•	•		•		•				•	13
Tenenti col														30
Maggiori .														48
Capitani .														94
Subalterni														97
							П	ot.	ale	3				282
														==
					d	i e	us	sis	ste	nz	<i>a</i> .			
Tenenti co	loi	1110	еΠ	i					_					8
Maggiori .													·	16
Capitani .										Ī	·	•	•	75.
Subalterni							٠		•	•	•	•	•	$\frac{62}{62}$
					·	Ī	·	•	•	•	•	•	•	02
							ŗ	ro:	tal	.0	•	•	•	161
														==
					Λr	t.	27	7.						

CORPO DI AMMINISTRAZIONE MILITARE.

Il corpo di amministrazione militare è formato dagli ufficiali di amministrazione.

Art. 28.

L'organico degli ufficiali del corpo di ammi-

nistrazione è il seguer	ate:		
Colonnelli (di cui il pi	ù anziano	è capo	
del corpo)			8
Tenenti colonnelli .			29
Maggiori			90
Capitani			453
Subalterni			421
	Totale		1001
			==

Art. 29.

CORPO VETERINARIO MILITARE.

Il corpo veterinario militare è formato dagli ufficiali veterinari.

Art. 30.

L'organico	d	eg]	li	uf	fic	ial	i	de	1	co.	rpe	С	veteri-
nario militar	e	è :	il	se	gu	en	te	:					
Colonnelli (d	i	ui	il	pi	ù	an	zi	an	o	è	caj	90	
del corpo)													6
Tenenti colo	nn	ell	i										18
Maggiori .													37
Capitani .													60
Subalterni.													60
						\mathbf{T}	'ot	ale	Θ		•		181
										•			==

Art. 31.

SERVIZIO AUTOMOBILISTICO MILITARE.

Il servizio automobilistico militare comprende:

- a) un servizio tecnico automobilistico;
- b) 13 centri automobilistici.

I centri automobilistici sono formati di un comando, un deposito e un gruppo o una compagnia automobilistica.

Art. 32.

Al servizio automobilistico militare sono preposti:

1

A) ufficiali del servizio tecnico automobilistico.

L'organico dei suddetti ufficiali è il seguente:

Ufficiali generali.

Maggiore generale del servizio tecnico automobilistico (ispettore del materiale automobilistico) . .

Detto ufficiale generale è compreso negli organici di cui al precedente articolo 7.

Ufficiali superiori ed inferiori.

Totale . . . 40

B) ufficiali delle varie armi e corpi compresi nelle rispettive tabelle organiche.

ISTITUTI, STABILIMENTI, REPARTI E PERSONALI VARI.

Art. 33.

Istituto geografico militare.

L'Istituto geografico militare è retto da un generale di divisione (o tenente generale) o di brigata, e ad esso sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi e corpi; detti ufficiali sono compresi nelle tabelle organiche dei generali e delle varie armi e corpi.

Art. 34.

Ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari attende all'amministrazione di tutti i personali dipendenti dall'amministrazione della guerra che non hanno amministrazione autonoma.

All'ufficio predetto sono assegnati ufficiali di amministrazione i quali sono compresi nella tabella organica di detto corpo.

Art. 35.

Centri rifornimento quadrupedi.

Il personale dei centri rifornimento quadrupedi è costituito per ciascun reparto di una direzione militare e di personale inferiore civile.

I centri comprendono anche squadroni di rimonta.

Il numero dei centri e quello degli squadroni di rimonta sono stabiliti per decreto Reale, su proposta del ministro per la guerra di concerto col ministro per le finanze.

Art. 36.

L'organico degli ufficiali per i centri rifornimento quadrupedi è il seguente:

===

Ai depositi cavalli stalloni posti a disposizione del Ministero dell'agricoltura e foreste, sono inoltre assegnati i seguenti ufficiali:

Art. 37.

Tribunale supremo militare e tribunali militari.

I tribunali militari sono:

- a) il tribunale supremo militare;
- b) sei tribunali militari territoriali.

Al tribunale supremo militare ed ai tribunali militari sono assegnati o comandati ufficiali delle varie armi e corpi compresi nelle rispettive tabelle organiche, e funzionari civili.

Art. 38.

Reparti di correzione e stabilimenti militari di pena.

I reparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

- a) un comando;
- b) compagnie di correzione;
- c) carceri militari preventive;
- d) un reclusorio militare principale e reclusori militari succursali;
- e) un carcere centrale militare e carceri sussidiarie.

Il numero delle compagnie di correzione, dei reclusori succursali e delle carceri preventive e sussidiarie, è determinato per decreto Reale, su proposta del ministro per la guerra di concerto col ministro per le finanze.

Il Ministero della guerra ha facoltà – ove lo reputi opportuno e sentiti i Ministeri interessati – di ridurre o sopprimere taluni dei reparti e degli stabilimenti sopra specificati.

Ai reparti di correzione e agli stabilimenti militari di pena sono assegnati ufficiali delle varie armi e corpi compresi nelle rispettive tabelle organiche.

Art. 39.

Ussiciali macstri direttori di banda.

L'organico degli ufficiali maestri direttori di banda è il seguente:

Sottotenenti maestri direttori di banda: 12.

Art. 40.

Ufficiali macstri di scherma.

L'organico degli ufficiali maestri di scherma è il seguente:

Sottotenenti maestri di scherma: 150.

Art. 41:

Circoscrizione militare territoriale.

La circoscrizione militare territoriale è fissata per decreto Reale udito il Consiglio dei ministri.

Hanno giurisdizione territoriale i comandi di corpo d'armata, i comandi di divisione di fanteria, le direzioni e sezioni di artiglieria, i comandi del genio, i distretti militari, le direzioni di sanità e di commissariato ed i tribunali militari.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI UFFICIALI.

Art. 42.

La ripartizione degli ufficiali superiori ed inferiori di ciascuna arma o corpo tra i vari enti previsti dal presente decreto e tra i loro elementi è stabilita dal Ministero della guerra con apposite tabelle graduali e numeriche.

Art. 43.

Le tabelle organiche degli ufficiali generali, superiori ed inferiori, stabilite dal presente decreto comprendono tutti gli ufficiali impiegati nei vari enti dell'amministrazione della guerra (centrali e periferici), nonchè quelli assegnati ai Regi corpi di truppe coloniali o ad altri enti e servizi non dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Non sono però compresi nelle tabelle organiche dell'arma di fanteria gli ufficiali invalidi di guerra dell'arma stessa riassunti in servizio. Il loro numero è variabile secondo le disposizioni vigenti per il loro reclutamento. Il numero complessivo di ufficiali riassunti nella amministrazione della guerra non può però superare le 450 unità.

I Principi Reali sono sempre considerati in aumento alle tabelle organiche previste dal presente decreto.

Art. 44.

Nelle tabelle organiche stabilite dal presente decreto non sono compresi gli ufficiali di complemento.

Il loro numero è variabile, dipendentemento dal gettito che annualmente si ottiene in virtù delle disposizioni vigenti per il loro reclutamento.

DISPOSIZIONI ESECUTIVE
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 45.

La suddivisione delle varie armi, unità o corpi in minori reparti o elementi ed il numero dei reparti e degli elementi stessi, degli istituti, degli stabilimenti previsti nel presente decreto, ove non siano in esso specificatamente indicati, saranno stabiliti dal ministro per la guerra.

Art. 46.

L'organizzazione prevista dal presente decreto, per quanto riguarda scioglimento o costituzione o trasformazione di unità, verrà raggiunta gradualmente con disposizioni particolari del ministro per la guerra.

Art. 47.

Gli organici degli ufficiali previsti dal presente decreto saranno raggiunti gradualmente, secondo quanto è stabilito dalla legge per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, 7 giugno 1934, n. 899.

Nelle armi nelle quali esistono un ruolo di comando ed un ruolo di mobilitazione le eventuali deficienze che si verificassero annualmente nell'organico degli ufficiali di ciascun grado in uno di detti ruoli saranno colmate con altrettanti aumenti nel numero degli ufficiali dello stesso grado dell'altro ruolo, in modo che il totale complessivo degli ufficiali di ciascun grado dei due ruoli sia quello indicato dalle tabelle organiche del presente decreto, ferma peraltro la gradualità prevista nel precedente comma.

Art. 48.

Il ministro per la guerra curerà il completamento e la sistemazione di tutti i materiali costituenti le dotazioni di mobilitazione stabilite dai progetti di difesa, nei limiti dei fondi che saranno all'uopo stanziati in bilancio. Tali dotazioni sono intangibili; è ammesso soltanto l'impiego di aliquote delle medesime per rinnovazione, nei limiti delle disponibilità ordinarie di bilancio. Dette aliquote devono avere immediata ed integrale sostituzione, con le norme che saranno stabilite di concerto col Ministero delle finanze.

Art. 49.

In via transitoria, la carica di ispettore del materiale automobilistico, devoluta, secondo il presente decreto, ad un maggiore generale, è ricoperta da un tenente generale, il quale è compreso negli organici di cui all'articolo 7.

Art. 50.

Per i servizi del comitato per la mobilitazione civile è istituito, sotto la data del 2 luglio 1934, un «ruolo transitorio» avente il seguente organico iniziale:

Nel suddetto ruolo, a costituzione avvenuta, non verranno fatte ulteriori immissioni di ufficiali.

L'organico dei colonnelli sarà portato gradualmente a 6, con promozioni dei tenenti colonnelli del «ruolo transitorio» e con le modalità stabilite dalla legge di avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

Le diminuzioni di organico che verranno, per cause varie, a verificarsi nel «ruolo transitorio», dopo la sua costituzione, non saranno ricoperte con ufficiali da reclutare in detto ruolo, ma corrisponderanno ad altrettanti aumenti di tenenti colonnelli, maggiori e capitani da effettuare nel ruolo del servizio tecnico delle armi e munizioni, previsto dalla suddetta legge di avanzamento.

Qualora all'atto della costituzione del «ruo-

lo transitorio » non sia possibile raggiungere l'organico iniziale di cui al presente articolo, la differenza in meno che si verificherà in detto ruolo andrà senz'altro in aumento dell'organico dei tenenti colonnelli, maggiori e capitani del servizio tecnico delle armi e munizioni.

Alla costituzione del predetto « ruolo transitorio » ed al reclutamento degli ufficiali provvederà il ministro per la guerra con apposite norme, di concerto col ministro per le finanze:

Art. 51.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, il quale andrà in vigore il giorno 1º ottobre 1934-XII.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi 11 ottobre 1934–XII.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Jung.

Visto, il Guardasigilli: DE Francisci.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

SANI NAVARRA. Domando di parlare. . PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI NAVARRA. La relazione del Senato sopra questo Regio decreto, là specialmente dove parla dell'articolo 15 (sul quale io avevo presentato una interrogazione con risposta scritta all'onorevole Sottosegretario di Stato per la guerra) espone in modo così netto e preciso la questione che mi dispenserebbe dall'aggiungere qualsiasi parola. Permettetemi, onorevoli colleghi, che, spinto dalla passione che ho per questa Arma, dove ho vissuto gran parte della mia vita, e nella quale ho combattuto il

primo anno di guerra, vi esponga brevissimamente il mio pensiero.

L'onorevole Baistrocchi, nella sua risposta, dice che ogni Arma vale non solo per quello che ha fatto, ma particolarmente per quello che farà: ed aggiunge che la cavalleria, a cui sono riconosciuti indiscutibili successi, deve sapersi trasformare e perfezionare, in modo da raggiungere quell'ordinamento che sia più consono ed aderente alle esigenze della guerra d'oggi. Sacra verità è questa, che però la cavalleria già conosce e sente e di cui nella guerra ultima ha dato mirabili prove, sia coi suoi quadri, che di fronte alla forzata inerzia dell'Arma, nel 1916, volonterosi si trasformarono in artiglieri, in bombardieri, in mitraglieri, in avieri, in fanti, sia coi reparti che seminarono dovunque eroismo e sangue. Ne abbiamo qui stesso in Roma un magnifico esempio, nel reggimento Genova-Cavalleria che, appiedato nel 1916, seppe a quota 144 aggiungere alla medaglia d'oro del suo stendardo, acquistata in lontani tempi al Bricchetto, una medaglia d'argento e inoltre un anno dopo un'altra medaglia d'argento, combattendo a cavallo ed a piedi nelle due gloriose giornate del 28 e 29 ottobre, quando in una magnifica fusione di spirito coi fanti della brigata Bergamo, i dragoni di Genova ed i lancieri di Novara poterono arrestare alquanto la baldanza del nemico che avanzava dall'Isonzo al Tagliamento e incutergli timore, rispetto e ammirazione.

L'Arma di cavalleria ha una particolare sensibilità forse prodotta da quel bersagliare che verso di essa si fece in ogni paese dopo la guerra. Di questa sensibilità una prova se ne ebbe anche l'anno scorso in questa aula, quando una penosa impressione era stata prodotta da una proposta colla quale si tendeva (per ottenere economia di bilancio in favore di un'altra Arma) a diminuire i reggimenti della cavalleria che veniva rappresentata come un corpo ormai poco utile se non inutile del tutto.

In quell'occasione sorse viva ed efficace la voce di un nostro collega, che io vedo ora seduto al banco della Presidenza, il quale con mirabile e forte parola rintuzzò quella proposta poco felice. Un applauso di voi, colleghi, chiuse le sue parole e il plauso salì anche dal banco del Governo.

Ed è proprio per questa sensibilità speciale che nell'Arma di cavalleria e particolarmente nel reggimento Cavalleggieri-Guide era sorto il dubbio di una possibile soppressione di un altro reggimento di cavalleria. Ma la parola del sottosegretario alla guerra è venuta immediatamente a togliere il dubbio ed io gliene sono veramente grato.

Questa trasformazione dell'Arma di cavalleria s'impernia molto sopra un'altra parola ed un altro fatto: la motorizzazione. Io però credo che bisogna fare una netta distinzione tra i mezzi meccanici, quali essi possano essere (e quelli ultimi sono veramente di una perfezione notevole) i quali dànno l'appoggio di fuoco e la manovra, la cui decisione in ultima analisi è realizzata dai cavalieri a cavallo.

È vero che si chiamano anche gli altri squadroni (squadroni carri veloci, squadroni di cavalleria), ma gli squadroni di carri veloci rappresentano oggi il modello più perfetto – dico oggi, perchè domani ne potranno sorgere dei migliori, – di quel mezzo meccanico che porta il fuoco a immediato contatto del nemico; ma sono gli squadroni di cavalleria che compiono la manovra e che la decidono in aiuto e in appoggio alla fanteria a cui sono dedicati.

Ed è proprio agli squadroni di cavalleria che va portata, a mio avviso, la maggiore attenzione nella preparazione bellica, per averli pronti al momento del bisogno.

Due sono le difficoltà che a mio avviso si frappongono nella preparazione bellica degli squadroni a cavallo. L'addestramento è difficile per la ferma breve e il congegno fra chiamata e congedo, sicchè ne deriva la impossibilità, diciamo così, di formare con questo sistema gli elementi più adatti alla manovra, quali sono gli esploratori scelti, che prima, con le ferme più lunghe, nell'interno degli squadroni si ottenevano ottimi, ricevevano un segnale speciale, e perfino qualcosa di più nel soldo. Senza di essi lo squadrone in manovra è uno strumento cieco e sordo.

A queste difficoltà dell'addestramento sono certo che provvederanno le disposizioni che l'onorevole Baistrocchi, alcuni giorni fa, con molta cortesia mi ha esposto a voce.

Il reclutamento dell'Arma di cavalleria è

stato finora deficiente, ma solo per forza fatale di cose, e non certo per colpa delle leggi o dei regelamenti. Altro è dare mediante l'Opera Nazionale Balilla un'ottima preparazione fisica ai giovani, necessaria per un addestramento premilitare, altro è dare gli elementi dell'azione bellica che la cavalleria deve possedere.

Ma io credo che questa difficoltà sarà superata dal nuovo Ente che il Governo Fascista ha proprio oggi deciso di istituire, e cioè l'Ispettorato pre e post-militare, a cui, riconosciamo con piacere, è stato preposto uno dei generali più cari all'Esercito ed alla Nazione, e nostro collega. Sono certo che da questa istituzione potrà anche avvantaggiarsi il reclutamento dell'Arma di cavalleria onde avere dei giovani che siano preparati a quelle tali mansioni alle quali ora mancherebbe il tempo, negli squadroni, di prepararli.

Ho letto proprio pochi giorni fa sul giornale, con molto piacere, che a Bologna il Segretario del Partito aveva potuto assistere nella caserma del reggimento « Lancieri Vittorio Emanuele » all'istruzione a cavallo di circa 60 avanguardisti; è questa una iniziativa veramente ottima.

È quindi con cuore sereno che possiamo guardare a questo continuo trasformarsi e perfezionarsi dell'Arma di cavalleria, la quale, come ha detto l'onorevole Baistrocchi, altrimenti perderebbe o potrebbe lasciar spegnere quella fiamma ardente che in lei è creata dalla consuetudine del cavallo e dallo sprezzo del pericolo, fiamma che invece deve continuamente ravvivarsi.

Avrei finito, ma prima di chiudere queste brevi parole desidero accennare ad un altro lato della questione: la questione del numero degli elementi di manovra. Ho detto prima che sia gli uni che gli altri si chiamano squadroni: squadroni di carri veloci, squadroni di cavalleria. Ma la questione deve essere portata su questo punto: che, cioè, la manovra decisiva è fatta a cavallo; il fuoco serve di appoggio. Quindi il numero degli elementi ha la sua importanza. È vero che dopo la guerra in tutti gli eserciti si è parlato e si parla ancora di motorizzare. La Francia ha portato su questo argomento un'attenzione vivissima; si sono scritti libri, si sono fatte manovre particolari per vedere se poteva meglio risolvere

un dato scopo il motore meccanico o il cavallo: si sono motorizzati molti reggimenti di cavalleria che hanno conservato lo stesso nome di prima.

Però da un esame che io ho fatto risulta che in Francia la proporzione fra la cavalleria e la fanteria è del 24,2 per cento. Da noi con 12 reggimenti di cavalleria la proporzione è del 9,25 per cento; ed è inferiore a quella che si verifica in tutti gli altri eserciti. Su questo numero va portata fortemente l'attenzione dell'amministrazione della guerra.

Rinnovando il mio ringraziamento all'onorevole Baistrocchi, esprimo un voto: che se l'Amministrazione della guerra, nella trasformazione che deve fare dell'Arma di cavalleria, dovesse, per rafforzare e rendere più forti ed efficienti gli squadroni di oggi, diminuirne il numero (cioè portare per esempio nei reggimenti gli squadroni a cavallo da 4 a 3), questo abbia a segnare un primo tempo; in modo che, non appena le condizioni del bilancio possano permetterlo, venga un secondo tempo in cui i 48 squadroni ritornino tutti, poichè ben diversa cosa è che siano 48 o 36. Oppure, e forse chiederò troppo, che possa riesumarsi qualcheduno dei vecchi reggimenti, i cui stendardi gloriosi tra poco saranno ricoverati nel Museo del Vittoriale. Ho finito, (Applausi).

GUALTIERI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI, relatore. La Commissione non ha altro da aggiungere, sull'articolo 15, a ciò che ha detto nella sua relazione. Propone, invece, un nuovo emendamento e precisamente all'articolo 16. Anche questo emendamento è concordato col Governo. Quell'articolo dice nella sua prima parte: «Nell'arma di cavalleria sono inoltre impiegati tre generali di brigata comandanti di brigata di cavalleria». Queste ultime parole «Comandante di brigata di cavalleria» sembrano alla Commissione superflue. Perciò propongo che siano soppresse.

BAISTROCCHI, Sottosegretario di Stato per la guerra. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAISTROCCHI, Sottosegretario di Stato per la guerra. Onorevoli senatori, poche parole per chiarire meglio la discussione sopra un argo-

mento eminentemente tecnico. Il senatore Sani, intrepido cavaliere e comandante di cavalleria, aveva presentato una interrogazione con preghiera di risposta scritta.

Egli rilevava che il reggimento « Guide » sarebbe stato soppresso e sostituito da un reggimento di carri veloci e chiedeva che invece venisse conservata la sua formazione di reggimento di cavalleria.

Nella risposta dell'amministrazione della guerra era detto che in questo periodo di profonde trasformazioni militari anche la cavalleria, forte delle sue gloriose tradizioni, doveva trasformarsi per poter assolvere, in una guerra futura, i suoi alti compiti.

Allo stesso senatore Sani feci appunto osservare – ed egli lo ha ripetuto oggi in Senato – che ogni arma vale non solo per quello che ha fatto ma per quanto potrà fare, che la cavalleria, per rinnovare le sue gesta gloriose, doveva munirsi di mezzi idonei a superare le offese delle nuove armi, tremende e distruttrici, del campo di battaglia.

E perciò bene, in primo tempo, fece il senatore Gazzera, ex ministro della guerra, a trasformare un intero reggimento di cavalleria in altro, dirò, corazzato e motorizzato, inquantochè occorreva dare un indirizzo addestrativo unitario, quale la novità dei mezzi tecnici e del loro impiego imponeva.

Questo reggimento ha assolto assai bene il suo compito. Durante le ultime grandi manovre anche le missioni militari straniere hanno potuto constatare come i nuovi mezzi, che abbiamo dato alle truppe celeri, rispondano appieno alle esigenze della guerra d'oggi.

Come sapete, onorevoli senatori, abbiamo già costituito tre divisioni celeri le quali sono provviste ciascuna di un gruppo di questi nuovi strumenti di guerra, piccoli ed agili; gruppi formati ed addestrati dal reggimento « Guide ».

Questo magnifico reggimento, che ha il grande merito di aver guidato (facendo così onore al suo nome) la cavalleria nel nuovo indirizzo, ritorna così nei ranghi come gli altri reggimenti.

Non trattasi di un ritorno al passato: tutt'altro. La cavalleria nel 1935 si trasformerà tutta: ogni reggimento sarà rafforzato da uno squadrone di carri armati veloci e capaci di tutto osare.

L'ardimento è la grande virtù caratteristica dell'arma che appassiona il senatore Sani, ma è dovere dei Capi di dare ad essa i mezzi atti a sostenere il suo ardimento; diversamente anche gli uomini più arditi dovranno cedere dinnanzi al fuoco tremendo ed organizzato. Onorevoli senatori, vi assicuro, l'arma di cavalleria, nella quale oggi abbiamo anche più fede di ieri, avrà le armi che le competono. (Vivi applausi).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, che consiste nella soppressione delle parole « comandanti di brigata di cavalleria » all'articolo 16, comma 2º del decreto-legge in discussione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Conseguentemente l'articolo unico del disegno di legge, resta così emendato:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito con la legge sull'avanzamento 7 giugno 1934, n. 899, con la seguente modificazione:

all'articolo 15, lettera b), dopo le parole: « 12 reggimenti di cavalleria » sono soppresse le parole: di cui uno di carri veloci.

all'art. 16, comma 2, dopo le parole: « generali di brigata » sopprimere le parole: comandanti di brigata di cavalleria.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
28 settembre 1934, n. 1697, portante modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242,
sul riordinamento dell'Unione Nazionale ufficiali
in congedo d'Italia » (N. 183).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, portante modificazioni alla

legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, portante modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673, che consente, in via transitoria, agli ufficiali di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale » (N. 184).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673, che consente, in via transitoria, agli ufficiali di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673, che consente, in via transitoria, agli ufficiali di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
28 settembre 1934, n. 1690, portante modificazioni alle norme concernenti il Regio assentimento per il matrimonio degli ufficiali » (Numero 185).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1690, portante modificazioni alle norme concernenti il Regio assentimento per il matrimonio degli ufficiali ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1690, portante modificazioni alle norme concernenti il Regio assentimento per il matrimonio degli ufficiali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
28 settembre 1934, n. 1637, concernente la ricostituzione del comune di Abbasanta in provincia
di Cagliari » (N. 187).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1637, concernente la ricostituzione del comune di Abbasanta in provincia di Cagliari ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1637, concernente la ricostituzione del Comune di Abbasanta in provincia di Cagliari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
20 luglio 1934-XII, n. 1427, che estende al
personale salariato dello Stato il Regio decretolegge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137,
contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei Caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonchè degli
inscritti ai Fasci di Combattimento da data
anteriore al 28 ottobre 1922 » (N. 189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1427, che estende al personale salariato dello Stato il Regio decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei Caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1427 che estende al personale salariato dello Stato il Regio decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
28 settembre 1934, n. 1684, che proroga disposizioni di favore per agevolare il finanziamento
di opere igieniche e di edilizia scolastica » (Numero 190).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1684, che proroga disposizioni di favore per agevolare il finanziamento di opere igieniche e di edilizia scolastica ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1684, che proroga al 30 giugno 1935 le disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e dell'articolo 10 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, dirette ad agevolare ii finanziamento di opere igieniche e di edilizia scolastica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge
28 settembre 1934, n. 1672, che proroga al
5 settembre 1937 il termine per l'attuazione
del piano regolatore e di ampliamento della
città di San Remo » (N. 191).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1672, che proroga al 5 settembre 1937, il termine per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di San Remo».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1672 con il quale è stato prorogato di tre anni, dal 5 settembre 1934-XII, il termine per l'attuazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento di San Remo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Ago, Albricci, Aldi Mai, Amantea, Ancona, Andreoni, Anselmi, Anselmino, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Bacci, Badoglio, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Bensa, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Bonzani, Borsalino, Brezzi, Broglia, Brusati Ugo, Burzagli.

Calisse, Camerini, Campolongo, Canevari, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavallero, Cavazzoni, Celesia, Centurione Scotto, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cimati, Cini, Cippico, Ciraolo, Cogliolo, Colonna, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro,

Cremonesi, Crespi Mario, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Ancora, Danza, De Bono, Della Gherardesca, De Marchi, De Marinis, De Martino Augusto, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Devoto, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Etna.

Fabri, Facchinetti, Faggella, Faina, Falcioni, Falck, Fantoli, Fara, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Forges Davanzati, Foschini, Fracassi, Fraschetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gallina, Gasparini Jacopo, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Ghersi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini Ernesto, Giordano Davide, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele, Josa.

Krekich.

Lagasi, Landucci, Lanza di Scalea, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Longhi, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marescalchi Arturo, Marescalchi Gravina, Mariotti, Marozzi, Marracino, Martin Franklin, Maury, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Messedaglia, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Morpurgo, Morrone, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Niccolini Eugenio, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci, Nunziante, Nuvoloni.

Occhini, Orsi Pietro.

Padiglione, Peglion, Pende, Perla, Perris, Perrone Compagni, Petrillo, Petrone, Piaggio, Pinto, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Porro Carlo, Pozzo, Prampolini, Pujia.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rossini, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria, Russo.

Salata, Salucci, Salvago Raggi, Salvi, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Scotti, Sechi, Serristori, Silj, Silvestri, Sinibaldi, Sitta, Solari, Spiller, Strampelli, Supino.

Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel dr. Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Tofani, Tolomei, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon, Treccani.

Valagussa, Venzi, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Berio, Mazzucco, Giampietro, Marcello, Celesia, Visconti di Modrone e Sailer a presentare alcune relazioni.

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 ottobre 1934, n. 1830, che apporta alcune modifiche alla formazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Autonoma Statale della Strada (218). – (*Iniziato in Se*nato).

MAZZUCCO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 20 settembre 1934–XII, n. 1862, relativo all'istituzione della carica di Ispettore Capo per la preparazione pre-militare e post-militare della Nazione (225). – (*Iniziato in Senato*).

GIAMPIETRO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Ricostituzione del comune di Pignola, in provincia di Potenza (179). – (*Iniziato in Senato*).

MARCELLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modifica della composizione del Comitato di amministrazione dell'Ente « Esposizione biennale internazionale d'Arte » di Venezia (188). – (*Iniziato in Senato*).

CELESIA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 ottobre 1934–XII, n. 1868, con il quale, a modifica del Regio decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2337, viene variato il compenso dovuto alle aziende esercenti linee ferroviarie concesse all'industria privata per il trasporto dei pacchi postali (227). – (Iniziato in Senato).

Conversione in legge del Regio decretolegge 5 luglio 1934–XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenze per le ammissioni ai pubblici impieghi (221). – (*Ini*ziato in Senato).

VISCONTI DI MODRONE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modifica della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » di Milano (198). – (*Iniziato in Senato*).

SAILER. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Ammissione, a domanda, in tempo di pace, ai corsi allievi sottufficiali dei giovani che hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento (186). – (*Iniziato in Senato*).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Berio, Mazzucco, Giampietro, Marcello, Celesia, Visconti di Modrone e Sailer della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 26 maggio 1934, n. 804, recante modifica e disciplina dell'applicazione della tassa di bollo sui titoli esteri (158):

Senatori votanti			278
Favorevoli			273
Contrari			5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 20 luglio 1934, n. 1226, concernente il coordinamento degli Istituti nazionali di studi storici in Roma (165):

Senatori votanti.	•	•		278
Favorevoli .				273
Contrari				5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 28 settembre 1934, n. 1663, con il quale sono state emanate norme integrative della legge 19 febbraio 1934, n. 433, per il piano regolatore di Milano (169):

Senatori	votai	nti	•	•	•	•	•	•	278	;
Favore	evoli							2	74	
Contra	ri .								4	

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 23 settembre 1934, n. 1571, concernente l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie in alcune provincie (173):

Senatori votan	ti	•	•	•	•	•	•	. 2'	78
Favorevoli								272	
Contrari .								6	

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 28 settembre 1934, n. 1629, recante proroga del termine assegnato al Regio Commissario per la straordinaria amministrazione dell'Istituto Nazionale Fascista per l'assistenza dei dipendenti degli Enti locali (174):

Senatori	vota	nti	•	•	•	•	•	•	278
Favore Contra									72

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 6 settembre 1934, n. 1619, per l'istituzione della « Federazione Nazionale Fascista

delle	Casse	mutue	di	malattia	dell'industria »
(176)	:				

Senatori vota	nti	i .				278
Favorevoli					2	71
Contrari						7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 23 settembre 1934, n. 1652, relativo alla sistemazione del bilancio dell'Opera Nazionale Balilla (178):

Senatori votanti	•	•	278
Favorevoli			270
Contrari			8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito con la legge sull'avanzamento 7 giugno 1934, n. 899 (182-A):

Senatori votanti	•	•		278
Favorevoli				271
Contrari				7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 28 settembre 1934, n. 1697, portante modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia (183):

Senatori votar	ıti		•	•		. 278
Favorevoli						272
Contrari .						6

Il Senate approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 28 settembre 1934, n. 1673, che consente, in via transitoria, agli ufficiali di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale (184):

Senatori votai	nti		•	278
Favorevoli				274
`Contrari .	•	•		4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 28 settembre 1934, n. 1690, portante modificazioni alle norme concernenti il Regio assentimento per il matrimonio degli ufficiali (185):

Senatori vota	nti	•	•	٠.	278
Favorevoli					272
Contrari					6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 28 settembre 1934, n. 1637, concernente la ricostituzione del comune di Abbasanta in provincia di Cagliari (187):

Senatori votanti	•	•	• , •	278
Favorevoli .				274
Contrari				4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 20 luglio 1934-XII, n. 1427, che estende al personale salariato dello Stato il Regio decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei Caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 (189):

Senatori votanti	•	•	٠.	•	• .	•	278
Favorevoli . Contrari							
, , ,			•	•	•	•	•

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 28 settembre 1934, n. 1684, che proroga disposizioni di favore per agevolare il finanziamento di opere igieniche e di edilizia scolastica (190):

Senatori	votanti	•	•	•	•	278
	evoli					

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decretolegge 28 settembre 1934, n. 1672, che proroga al 5 settembre 1937, il termine per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di San Remo (191):

Il Senato approva.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 28 settembre 1934, n. 1689, che reca provvedimenti in materia di edilizia popolare ed economica (192). - (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decretolegge 28 settembre 1934, n. 1681, riguardante proroga di termini per concessione di contributo erariale ai danneggiati dall'eruzione dello Stromboli del settembre 1930 (193). - (*Iniziato* in Senato);

Conversione in legge del Regio decretolegge 4 ottobre 1934, n. 1744, con il quale è stato approvato il piano regolatore particolareggiato edilizio di Genova-Sampierdarena. per la zona compresa fra le vie Cavour, Colombo e Garibaldi, colle relative norme di attuazione (194). - (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decretolegge 28 settembre 1934, n. 1770, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio della zona adiacente alla nuova stazione di Santa Maria Novella in Firenze (195). - (*Ini*ziato in Senato);

Conversione in legge del Regio decretolegge 28 settembre 1934, n. 1754, col quale si autorizza una ulteriore spesa di lire 1.000.000 quale contributo dello Stato per il completamento del Tempio Votivo ai Caduti in guerra veneziani, in corso di esecuzione al Lido di Venezia (196). - (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decretolegge 4 ottobre 1934, n. 1717, col quale si autorizza la concessione, alla « Azienda Tramviaria Municipale di Trieste » dell'impianto e dell'esercizio di una filovia in Trieste, da Piazza Goldoni a Campo Marzio, per la durata di anni 27 (197). - (*Iniziato in Senato*):

Conversione in legge del Regio decretolegge 5 luglio 1934, n. 1167, concernente l'autorizzazione al Ministro per le finanze a cedere gratuitamente un tratto di area demaniale in Roma all'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra per l'ampliamento della Casa Madre dei Mutilati (199). - (*Iniziato in* Senato);

Conversione in legge del Regio decretolegge 30 novembre 1933, n. 2435, che disciplina i rapporti tra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco (200). - (*Ini*ziato in Senato);

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 ottobre 1934, n. 1786, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al Comune di Forlì la Rocca di Caterina Sforza sita in detta città (202). -(*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 ottobre 1934, n. 1789, concernente la istituzione del tribunale di Lodi (204). - (*Ini*ziato in Senato);

Conversione in legge del Regio decretolegge 28 settembre 1934, n. 1787, concernente l'autorizzazione agli Istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Udine a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della provincia stessa (205). - (*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decretolegge 28 settembre 1934, n. 1788, concernente la concessione di ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli agricoltori delle provincie di Brindisi e di Taranto (206). -(*Iniziato in Senato*);

Conversione in legge del Regio decretolegge 18 ottobre 1934-XII, n. 1829, col quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di allargamento di Via Milano, nella città di Genova, e suo allacciamento alla via di Francia e alla Via Carlo Alberto (207). - (*Iniziato in* Senato);

Conversione in legge del Regio decretolegge 28 settembre 1934, n. 1702, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1231, relativo alla fondazione in Roma dell'Istituto nazionale di assistenza magistrale « Rosa Maltoni Mussolini » (208). - (*Iniziato* in Senato);

Conversione in legge del Regio decretolegge 20 luglio 1934, n. 1597, concernente provvedimenti per la ratizzazione delle semestralità arretrate dei mutui concessi dagli istituti di credito agrario (211). - (*Iniziato in Senato*).

La seduta è tolta (ore 17,50).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.